

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
(Provincia di Bergamo)

CONVENZIONE

Tra il Comune di Castelli Calepio (BG) ed il Comune di Capriolo (BS)
Avente ad oggetto la gestione in forma associata
Del servizio di Polizia Municipale

TRA

Il COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (BG), nella persona del Sindaco pro-tempore Rag. UGO BELOTTI, nato a Dalmine (BG) il 20/04/1939, residente a Castelli Calepio (BG) in via XI Febbraio n. 19, Codice Fiscale BLT GUO 39D20 D245I;

E

Il COMUNE DI CAPRIOLO (BS), nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. RIGAMONTI FABRIZIO, nato a Trescore Balneario (BG) il 07/04/1957, residente a Tirolo (BZ) in via Principale n. 36, Codice Fiscale RGT FRZ 57D07 L388D;

PREMESSO

- che la L. R. n. 431/1985, all'interno delle forme collaborative fra Enti locali, attribuisce alle Amministrazioni Comunali la possibilità di consorzarsi od associarsi per l'esercizio delle attività di cui alla Legge sopracitata;
- che alla luce delle possibilità offerte dalla L. n. 142/90, le Amministrazioni interessate intendono perseguire la ottimizzazione del servizio di vigilanza sul territorio attraverso la stipulazione di apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale;
- che l'opportunità della collaborazione fra i due Comuni è maggiormente sentita in questo periodo in cui necessita di assicurare, unicamente alle altre forze di polizia, la tutela della sicurezza dei cittadini e della vita collettiva, richiesta in modo impellente dalle comunità locali;
- che i territori dei due Comuni sono limitrofi, per cui analoghi sono i problemi che formano oggetto dell'attività del corpo di Polizia Municipale;
- che, al fine di garantire una adeguata professionalità per gli operatori ed un adeguato servizio ai cittadini, è indispensabile disporre di una struttura formata da un nucleo di agenti che consenta un servizio attivo sul territorio per una prolungata fascia oraria;
- che pertanto le due Amministrazioni citate intendono avviare un rapporto di collaborazione che consenta l'utilizzazione comune delle due strutture;
- che l'art. 24 della Legge n. 142/90 prevede che per disciplinare la collaborazione fra più Comuni per il coordinamento della gestione di un servizio, si provveda alla stipula di apposita Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: OGGETTO

I Comuni di Castelli Calepio (BG) e di Capriolo (BS) stabiliscono di gestire in forma associata il servizio di Polizia Municipale, in esecuzione delle leggi statali e regionali che disciplinano la materia e nel rispetto delle norme contenute nella presente Convenzione, approvata dai Consigli

Comunali dei comuni convenzionati, allo scopo di garantire una coordinata ed efficiente gestione del servizio sul territorio dei due comuni.

Articolo 2: SEDE

Il Comune di Capriolo è incaricato delle funzioni di Ente Capoconvenzione, per cui la sede di servizio operativa ed amministrativa viene stabilita presso il Comando di Polizia Municipale di tale Comune.

Al fine di rendere agevole il collegamento tra le due sedi, i comuni convenzionati si impegnano a finanziare la realizzazione di idonei collegamenti telematici.

Articolo 3: FUNZIONI ED OBIETTIVI

Le funzioni ed i servizi istituzionali previsti dalla Convenzione sono i seguenti:

- a) servizio di polizia municipale nel territorio dei due Comuni;
- b) servizi di Polizia Municipale a favore di soggetti terzi, pubblici e privati;
- c) scorte ai veicoli speciali e trasporti eccezionali;
- d) corsi di formazione per operatori di Polizia Municipale, nonché di aggiornamento per il personale in servizio;
- e) servizio di Polizia Amministrativa.

Il Servizio, così gestito, si propone di ottenere:

- il rispetto del Codice della Strada;
- il rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
- il rispetto dei regolamenti locali di igiene;
- il rispetto dei regolamenti edilizi comunali;
- la tutela dei regolamenti edilizi comunali;
- la tutela dell'ambiente;
- in generale, l'espletamento di tutti i compiti della Polizia Municipale.

Articolo 4: DURATA

La durata della Convenzione è prevista in anni 2 decorrenti dal 01 febbraio 2000 e fino al 31 gennaio 2002. Al fine di valutare i risultati e le modalità operative del servizio, i due Comuni convengono che, dopo un primo periodo sperimentale della durata di 6 mesi, potranno essere esaminate eventuali necessità emerse nel periodo e potranno essere apportate eventuali modifiche al presente atto convenzionale. Le due amministrazioni hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione all'altro ente con un preavviso di almeno 6 mesi, o anche inferiore in presenza di reciproco accordo tra le parti.

In assenza di una formale manifestazione di volontà finalizzata alla cessazione del rapporto e comunicata all'altro ente convenzionato non oltre il termine di 3 mesi prima della scadenza sopra indicata, la Convenzione si intenderà tacitamente prorogata per una durata analoga a quella iniziale.

Articolo 5: FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà tramite i seguenti criteri di funzionamento:

- fatta salva la emanazione di norme di legge disciplinanti in modo diverso la materia, il personale addetto al servizio di Polizia Municipale degli enti convenzionati rimarrà nel ruolo organico dell'Ente di appartenenza, mantenendo le qualifiche professionali ed i profili professionali posseduti.
- Nell'organizzazione coordinata del servizio saranno impiegate tutte le unità facenti parte attualmente dei due corpi di polizia municipale.
- L'utilizzazione del personale dovrà essere effettuata sulla base di ordini di servizio generali predisposti dal Comune o responsabile del servizio.
- La definizione del piano degli obiettivi va fatta annualmente e sottoposta all'approvazione delle Giunte Comunali dei comuni convenzionati.

- I mezzi, i veicoli, le radio e quant'altro in dotazione ai corpi o servizi di polizia municipale degli enti aderenti alla convenzione, rimangono di proprietà degli Enti e sono a disposizione del servizio convenzionato per tutta la durata dello stesso.
- Al fine di ottenere un miglioramento generale dell'efficienza gestionale, il Comandante disporrà del personale per l'espletamento del servizio in ambedue i comuni, tenuto conto delle esigenze di funzionalità e della necessità di assicurare la migliore produttività nell'utilizzo delle risorse disponibili.
- L'organizzazione del servizio dovrà assicurare la presenza di personale nelle esistenti strutture dei due comuni, in modo da garantire un rapporto diretto con la cittadinanza.
- Il comandante, sentiti i Sindaci dei comuni convenzionati e compatibilmente con le risorse di uomini e di mezzi a disposizione, è tenuto a predisporre uno schema di servizi che verranno svolti dagli agenti in forza ai comuni convenzionati.
- Tale schema terrà conto delle diverse esigenze che si registrano durante il periodo scolastico e nel corso di quello estivo.
- Verrà in ogni caso assicurata per tutto l'anno la prestazione del servizio per un arco temporale non inferiore alle 12 ore giornaliere nei giorni feriali e non inferiore a 6 ore giornaliere nei giorni festivi.
- L'espletamento del servizio nei due comuni terrà inoltre conto della necessità di regolarizzazione del traffico con particolare riguardo ai nodi critici della viabilità presenti nei due comuni
- Verrà inoltre garantito un adeguato servizio serale e notturno.
- I proventi contravvenzionali accertati nel territorio dei due comuni saranno di competenza dei medesimi, indipendentemente dal personale che ha provveduto all'accertamento dell'infrazione.
- Gli agenti di Polizia Municipale, riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, saranno muniti dell'arma in dotazione e potranno usufruire dei mezzi e delle apparecchiature di servizio del Comune presso cui effettueranno le prestazioni in rassegna.
- Il servizio dovrà sempre e comunque essere garantito, salvo casi di forza maggiore.

Articolo 6: CONSULTA DEI COMUNI ONVENZIONATI

Per le consultazioni, la verifica ed il controllo della funzionalità del servizio, viene istituita la consulta dei Comuni con le seguenti competenze:

- approvare gli indirizzi dell'attività del servizio;
- proporre l'acquisizione di nuove attrezzature di interesse comune;
- verificare l'andamento del servizio e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
- valutare proposte di collaborazione con altri enti, da sottoporre ai componenti organi comunali;
- approvare il piano annuale degli obiettivi redatto dal Comandante o dal Responsabile del Servizio prima della successiva approvazione delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.

La Consulta è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati scelti tra gli amministratori in carica e dal Comandante o dal responsabile del servizio.

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte dal segretario comunale del Comune di Capriolo.

La Consulta viene convocata su richiesta di uno dei due Sindaci qualora se ne ravvisi la necessità. Delle decisioni assunte dalla Consulta viene redatto apposito verbale che viene trasmesso alle Amministrazioni dei Comuni convenzionati.

I Componenti della Consulta rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale di cui fanno parte.

Articolo 7: DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del servizio associato è costituita dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei servizi di Polizia Municipale dei due comuni.

Il Comandante è scelto per concorso o per incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5-bis, della Legge n. 142/90, così come modificato dall'art. 6 comma 4, della Legge n.

127/97, è in carico a tempo parziale sul bilancio di ognuno dei due comuni, e a lui spettano i compiti di coordinamento dei servizi dei due Comuni.

Il comandante dovrà garantire la propria presenza sui territori comunali di entrambi i comuni convenzionati in misura uguale, a meno di esigenze straordinarie.

Allo stesso, ai sensi dell'art. 51, comma 3/quater, della legge n. 142/90, come modificato dalla Legge n. 191/98, viene corrisposta una indennità di funzione che sarà determinata dalla Consulta in base alla normativa contrattuale in materia.

Articolo 8: ONERI

Tenuto conto di quanto precisato negli articoli precedenti gli oneri diretti saranno a totale carico dei rispettivi Comuni mentre per il comandante, le spese relative saranno assunte dai due comuni in modo paritetico.

Salva diversa determinazione della Consulta si procederà in modo analogo per le spese di interesse comune.

Eventuali rimborsi per l'utilizzo di attrezzature di esclusiva proprietà di un comune saranno determinati dalla Consulta su proposta del comandante.

In caso di scioglimento della convenzione i beni mobili ed immobili vengono ceduti nelle forme di legge agli Enti convenzionati o a terzi.

Il ricavato della cessione dei beni viene ripartito tra gli enti aderenti in proporzione diretta alle spese sostenute.

Articolo 9: CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti convenzionati saranno decise da un collegio di tre arbitri nominati dalla Consulta, scelti tra esperti in materia amministrativa.

Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili, ai sensi del Codice Civile.

Articolo 10: NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno esplicito riferimento all'art. 24 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, alla Legge n. 65/86 ed alle altre Leggi in materia di servizi convenzionati, nonché alle disposizioni generali, dai Regolamenti in vigore e dagli Statuti degli enti convenzionati.

Dell'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione viene data comunicazione alle Prefetture di Brescia e Bergamo.